

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2639

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLI MARIA LUISA, DE CATALDO, MELLINI, PANNELLA*Presentata il 15 gennaio 1979*

Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, « Istituzione del servizio sanitario nazionale », relativamente alla competenza dell'Istituto superiore di sanità nella tutela della popolazione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti

COLLEGHI DEPUTATI! — L'esclusione dell'Istituto superiore di sanità dalla attività di consulenza allo Stato, organi centrali e regionali, sui controlli sanitari relativi alla produzione della energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive, decretata con l'emendamento introdotto nell'ultima stesura dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, priva l'Amministrazione sanitaria del Paese dell'unico organo tecnico scientifico, appartenente alla Amministrazione stessa, che abbia competenze specifiche nel settore.

Fino all'approvazione della suddetta legge l'Istituto superiore di sanità era consultato, quale organo tecnico dipendente dal Ministro della sanità, per tutti gli adempimenti autorizzativi e di controllo, di spettanza del Ministro o del Ministero

quali enti giuridici responsabili della tutela sanitaria della popolazione, previsti nell'insieme di leggi riguardanti l'impiego pacifico dell'energia nucleare. In particolare l'Istituto esprimeva il suo parere al Ministero della sanità sia nella procedura, prevista dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1975, n. 393, di individuazione delle aree suscettibili di insediamenti di centrali elettronucleari sia in quella, prevista dagli articoli 4 e 5 della suddetta legge e dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativa alla valutazione dei problemi connessi con l'ubicazione puntuale dell'impianto e con l'esame del suo progetto di massima.

Inoltre i ricercatori dell'Istituto, designati allo scopo dal Ministero della sanità, hanno sempre costituito nell'ambito

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del CNEN, quali rappresentanti dell'Amministrazione sanitaria, un elemento capace di esprimere una voce di particolare attenzione per i problemi della protezione delle popolazioni dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti in tutte le istruttorie svolte ai fini dei pareri consultivi previsti dalla legge nelle varie fasi di costruzione e di esercizio degli impianti nucleari.

Altro campo di consulenza e di intervento richiesti dal Ministero era quello riguardante la produzione, il commercio e l'uso delle sostanze radioattive nel campo industriale e soprattutto medico. La tradizione dell'Istituto in tale attività, e la competenza derivatane, risale al 1923 quando fu creato l'« Ufficio del radio » per rifornire gli ospedali di detta sostanza.

Nell'attuale situazione legislativa, invece, l'unico ente che si troverebbe a svolgere attività di consulenza allo Stato anche in materia di protezione sanitaria sarebbe il CNEN il quale, oltre a svolgere la duplice funzione di ente promotore e controllore dell'impiego dell'energia nucleare a scopo pacifico, è ente estraneo all'Amministrazione sanitaria essendo vigilato dal Ministero dell'industria che ha, tra l'altro, la responsabilità della realizzazione del piano elettroneucleare italiano.

La situazione non è sanabile con la costituzione del futuro Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro avendo tale Istituto competenze per quanto attiene l'ambiente di lavoro come si deduce da « del lavoro » che è attribuito sia di prevenzione che di sicurezza (si veda l'articolo 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in cui l'Istituto è anche chiamato Istituto della sicurezza e prevenzione del lavoro) sia dalla materia di delega specificata dall'articolo 23.

In tal modo il problema della protezione dalle radiazioni ionizzanti della popolazione, nel cui ambito si è sempre svolta l'attività dell'Istituto superiore di sanità, rimarrebbe di competenza di soli

organismi esterni all'Amministrazione sanitaria.

Tutto sarebbe poi incongruente con la consulenza che l'Istituto è tenuto a prestare per le questioni sanitarie connesse con « la produzione... e l'impiego... delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico » (lettera *i* dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) e con il ruolo che l'Istituto deve svolgere nei confronti di tutte le altre forme di inquinamento dell'ambiente (articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Si tratta, in conclusione, di un indirizzo in netto contrasto con le soluzioni che diversi paesi hanno individuato per una corretta articolazione delle competenze degli organismi di consulenza e controllo in campo sanitario, che costituisce una delle questioni più delicate nella complessa tematica dell'energia nucleare. In diversi paesi, infatti, è stata accolta da tempo l'esigenza della più assoluta indipendenza delle strutture di controllo da interessi, vincoli o collegamenti con settori che sono preposti allo sviluppo dell'energia nucleare. Questa esigenza viene ritenuta, anche in Italia, prioritaria anche da numerosi e qualificati sostenitori del programma nucleare del Governo.

Tanto più grave e inammissibile è il metodo con cui è stato introdotto nell'ultima stesura della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'emendamento che sottrae all'Istituto superiore di Sanità ogni competenza nella protezione delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti. Una modifica sostanziale dell'equilibrio di competenze e poteri in campo nucleare, che non è stata preceduta da alcuna discussione né tra politici né tra esperti e che è potuta passare solo grazie alla disinformazione della maggior parte dei parlamentari. Un « colpo di mano » vero e proprio, che umilia il Parlamento e denuncia un disprezzo preoccupante per le legittime esigenze di protezione sanitaria e ambientale. « È difficile comprendere come possano essere contenute le poderose spinte oggi in essere per

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lo sviluppo energetico maggiormente nucleizzato e meno ingombro di vincoli autorizzativi, avendo indebolito l'elemento della valutazione del comune interesse sanitario e ambientale» (documento del Laboratorio delle radiazioni dell'Istituto superiore di sanità, Roma, 11 gennaio 1979).

Le incredibili dichiarazioni del ministro dell'industria Prodi, il comunicato congiunto del ministro dell'industria e del ministro della sanità che tende ad avvalorare un'arbitraria interpretazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno già avuto risposte insospettabili e severe da parte di illustri sostenitori dell'energia nucleare. Felice Ippolito ha parlato di « azione punitiva contro un organo che si è sempre battuto in difesa delle popolazioni » (*Corriere della Sera*, 6 gennaio 1978). Ed Edoardo Amaldi: « In nessun paese del mondo che si rispetti l'organo che è il promotore dell'energia nucleare ha anche la responsabilità dei

controlli... Solo in Italia c'è un ente, il CNEN, che dovrebbe occuparsi di tutto, nella situazione estremamente ambigua del controllore-controllato » (*ibidem*).

Ma il « colpo di mano » del Governo ha già avuto una conseguenza particolarmente grave: le dimissioni del direttore del Laboratorio delle radiazioni dell'Istituto superiore di sanità.

Risulta dunque evidente la necessità che venga ripristinata al più presto la situazione legislativa preesistente, restituendo all'Istituto superiore di sanità le sue competenze nel campo dei controlli sanitari relativi alla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e alla produzione, commercio e impiego delle sostanze radioattive. Un atto doveroso, non solo nei confronti delle popolazioni che si vorrebbero esporre senza alcuna tutela credibile ai rischi delle centrali nucleari, ma anche per ripristinare la dignità del lavoro parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, primo comma, è soppresso il riferimento alla lettera k).